



Città di Imperia

**Ordinanza n. 22
del 10 settembre 2021**

Oggetto: Ulteriori misure per emergenza epidemiologica da COVID 19 – ordinanza numero 21 del 3 settembre 2021 – differimento

IL SINDACO

richiamata la propria ordinanza n° 21 adottata in data 3 settembre 2021 con la quale, per le motivazioni espresse nella stessa, venivano adottate ulteriori misure per emergenza epidemiologica, allo scopo di tutelare la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro a salvaguardia dei dipendenti pubblici ed indirettamente incentivare le persone a vaccinarsi;

ritenuto che, anche a seguito dell'incontro tenutosi in data 2 settembre u.s. con il Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del Protocollo condiviso di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro ai sensi dei DD.LL. 11/21, 52/21 e 105/21 in presenza del medico del lavoro competente, del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e dei componenti RSU sono state attivate e implementate ulteriori misure di incentivazione alla vaccinazione e salvaguardia dei dipendenti, fra quelle in concreto immediatamente esperibili nell'ambito dell'autonomia sindacale;

richiamata la corrispondenza con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, agli atti;

preso atto che risulta in corso di imminente emanazione la normativa di rango statale che disciplina la materia della regolamentazione dell'accesso dell'utenza e del personale agli istituti e luoghi pubblici;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.13, successivamente abrogato dal decretollegge n.19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n.35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n.74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n.83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n.124, recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020";

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n.125, recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n.35, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.74, recante ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 13 ottobre 2020, n.253;

Visto il D.P.C.M. 18 ottobre 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n.35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.74, recante "Ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", la cui efficacia è stabilita fino al 13 novembre 2020;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2021, n.15;

Visto il decreto-legge 13 marzo 2021, n.30;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021 relativo a "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n.15, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.52 del 2 marzo 2021;

Visto il decreto-legge 1 aprile 2021, n.44;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n.52, in merito all'adozione di misure per contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica in aggiunta e a parziale modificazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021 ;

Visto il decreto-legge del 18 maggio 2021, n. 65;

Viste le Ordinanze del Ministro della Salute del 14 maggio 2021 e del 18 giugno 2021;

Visto il decreto legge 23 luglio 2021, n. 105, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 luglio 2021, n. 175, che ha prorogato fino al 31 dicembre 2021, lo stato di emergenza nazionale;

Visto l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale

Autorità sanitaria locale;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

DISPONE

1) di differire l'efficacia dell'ordinanza numero 21 adottata il 3 settembre 2021 alla data di entrata in vigore dell'emananda normativa di rango statale di disciplina della materia della regolamentazione dell'accesso dell'utenza e del personale ai luoghi pubblici;

2) che il presente provvedimento venga comunicato:

Al Prefetto di Imperia

Al Presidente della Regione Liguria

Al Direttore dell'ASL 1 Imperiese

Agli Organi di Polizia statali (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza) e alla Capitaneria di Porto;

Al Presidente della Go Imperia Srl

Al Presidente della SERIS Srl

Al Rappresentante legale della soc. ABACO Spa

Al Comando di Polizia Municipale

All'Ufficio Gabinetto del Sindaco- Portavoce del Sindaco

A tutti i Dirigenti e personale dei settori comunali

Dispone, altresì, che venga data la più ampia diffusione della presente ordinanza attraverso i mezzi idonei tra i quali il sito del Comune di Imperia (www.comune.imperia.it);

Imperia, 10 settembre 2021

IL SINDACO
On. Dott. Claudio Scajola

